

*Restituzione di Mantova ecc. all' Austria.*

Art. VI. La fortezza di Palmanova, Mantova, Peschiera, Portolegnago, e i castelli di Verona, d' Osopo e di Brescia, attualmente occupati dalle truppe francesi, saranno rimessi a S. M. l' imperatore dopo lo scambio delle ratifiche del trattato di pace, o più presto, se ciò potrà comporsi di comune accordo.

*Lavori e artiglierie delle fortezze.*

Art. VII. Le opere delle dette fortezze saranno rese nello stato in cui si trovano al di d' oggi, e quanto all' artiglieria, le piazze veneziane saranno rese con quelle rinvenute al momento della loro occupazione, e la piazza di Mantova con 120 pezzi d' artiglieria d' assedio.

*Formazione d' una Repubblica indipendente in Lombardia.*

Art. VIII. Le due potenze contraenti convengono che la parte degli stati d' Italia ceduta da S. M. l' imperatore e re nel primo degli articoli segreti, e la parte degli stati veneziani ceduta alla Repubblica francese, coll' articolo II, formeranno ormai una Repubblica indipendente.

*Modena, Reggio e Massa-Carrara.*

Art. IX. S. M. imperiale non si oppone punto agli accomodamenti che ebbero luogo fra la Repubblica francese e il serenissimo duca di Modena relativamente alle ducee di Modena, Reggio e Massa-Carrara, a condizione che la Repubblica francese si unisca con S. M. l' imperatore per ottenere la pace generale e quella dell' impero germanico, e una compensazione equivalente in favore del detto duca di Modena e degli eredi legittimi.

*Privilegi e debiti dei paesi scambiati.*

Art. X. I paesi rispettivamente scambiati in virtù degli articoli precedenti, conserveranno i loro privilegi, e i debiti ipotecarj su di